

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LE SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione Dr. Sergio CHIAMPARINO, nato a Moncalieri (TO) il 01/09/1948 e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - Piazza Castello n.165,

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore Prof. Gianmaria AJANI, nato a Torino, il 21/10/1955, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa

per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;

- Con DPCM 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;

- Con Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;

- Con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- Il Decreto MIUR 25 settembre 2017, n. 2483 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- Il fabbisogno dei medici specialisti è determinato con cadenza triennale dalla Regione, d'intesa con l'Università, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, e comunicato al Ministero della Sanità e al MIUR, così come previsto all'art. 35 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- L'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica di cui all'art. 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, istituito con apposito atto deliberativo regionale n. 17-3135 del 4 giugno

2001, è stato ricostituito rinnovando la composizione dei suoi componenti con apposito atto deliberativo regionale n. 19 - 4144 del 2 novembre 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Rete Formativa

La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.

Per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la

realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le suddette strutture (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

c) strutture complementari: strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da

quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

Art. 2

Formazione in strutture extra rete formativa

La formazione specialistica può altresì svolgersi in strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, così come previsto e con le modalità specificate nell'Allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3

Accordi Attuativi

La Regione collabora ai fini della formazione medico specialistica sia attraverso le Aziende Ospedaliere Universitarie, sia attraverso le strutture che possiedano gli standard richiesti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.

L'individuazione delle strutture del Servizio sanitario regionale deriva dalla rete formativa; le modalità di utilizzazione di tali strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie, il cui schema tipo di Accordo sarà approvato dalla Regione e dall'Università con successivo provvedimento amministrativo, tenendo conto di quanto previsto nel presente Protocollo e, in particolare, dei seguenti aspetti:

- le strutture individuate, facenti parte della rete formativa, devono rispettare i requisiti standard previsti dal D.I. 13 giugno 2017, n. 402;

- la composizione della rete formativa deve essere definita in base alle specifiche esigenze didattiche della Scuola, così come definito dal D.M. 4 febbraio 2015 n. 68;
- una stessa struttura non potrà essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi;
- la collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture devono essere in relazione alla sede della Scuola e devono garantire la facile accessibilità per i medici in formazione;
- l'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;

- le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor;
- l'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, fermo restando che in nessun caso l'attività del medico in formazione è sostitutiva di quella del personale di ruolo;
- le Aziende devono assicurare agli specializzandi l'accesso a tutti i servizi previsti per il personale dipendente (ivi compresa la mensa aziendale, ove esistente) secondo le modalità stabilite dalla singola Azienda.

Art.4

Contratti aggiuntivi

La Regione potrà finanziare contratti aggiuntivi ai contratti statali per le specializzazioni mediche, in relazione al fabbisogno formativo definito dalla Regione d'intesa con l'Università.

Tale fabbisogno è stabilito, con cadenza triennale, per ciascuno anno accademico, e per singola Scuola di Specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione regionale con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni medico in formazione i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando é riservato allo

svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione

scientifico, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Le Aziende assicurano agli specializzandi i servizi previsti per il personale dipendente quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa questo sarà regolato secondo le modalità stabilite negli Accordi con le singole Aziende.

Art. 6

Attività didattica

L'attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto, e personale dipendente del S.S.N. o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della Scuola.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Agli specializzandi saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari previsti ed erogata la

formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08), secondo le modalità stabilite nello Schema tipo di Accordo Attuativo.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Art. 8

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9

Osservatorio Regionale

L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è articolato in tre sezioni di lavoro (medica, chirurgica e dei servizi).

Ogni sezione di lavoro svolge funzioni attribuite all'Osservatorio relativamente ai percorsi formativi delle scuole di specializzazione afferenti l'area di propria competenza.

L'Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende in strutture sanitarie.

Ai sensi dell'Allegato al Decreto Direttoriale MIUR 21.07.2009 in materia di "Procedimento di Verifica e Controllo dei Requisiti Minimi delle Scuole di Specializzazione Mediche", l'Osservatorio Regionale

sarà chiamato a collaborare con l'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica nella fase di verifica e in quella, eventuale, della sospensione e decadenza della Scuola.

L'Osservatorio può porre in atto proposte, valutazioni, validazioni e analisi su modelli matematici ed elaborazioni statistiche nonché avvalersi di strumenti, metodologie e tecniche avanzate, al fine di svolgere attività di monitoraggio, verifica e controllo nelle materie di propria competenza.

L'attività di segreteria dell'Osservatorio viene svolta dal Settore Regionale competente.

Art. 10

Verifica di attuazione

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 11

Validità

Le disposizioni del presente Protocollo d'intesa si applicano a decorrere dall'anno accademico 2016/2017. Il Protocollo ha durata decennale e potrà essere rinnovato, anche prima della sua scadenza, con appositi provvedimenti per esigenze delle parti o mutamenti della normativa.

In ogni caso esso rimane in vigore sino all'eventuale approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 12

Spese di bollo e registrazione

Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Regione Piemonte

Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino

Il Rettore

(Documento firmato digitalmente)